3) La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporta un terzo delle proprie spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione / Repubblica ceca

(causa C-378/09)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337 CEE — Art. 10 bis, commi da primo a terzo — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati — Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso contro le decisioni in materia ambientale — Omessa trasposizione di detta disposizione entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, art. 10 bis) (v. punti 12-15)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) — Normativa nazionale che limita la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente.

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma di tale direttiva.

2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 — Thomson Sales Europe / Commissione

(causa C-498/09 P)

«Impugnazione — Codice doganale — Sgravio di dazi doganali — Mancato recupero — Dazi antidumping — Assenza di manifesta negligenza — Complessità della normativa — Esperienza professionale — Diligenza dell'operatore — Televisori a colori fabbricati in Tailandia — Atti impugnabili»

1. *Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità [(Art. 256 n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 81-84)*